

Giovedì 14 marzo 2019

P8_TA(2019)0211

Equilibrio di genere nelle nomine nel settore degli affari economici e monetari dell'UE**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (2019/2614(RSP))**

(2021/C 23/17)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto l'impegno strategico della Commissione per la parità di genere 2016-2019,
- vista la raccomandazione del Consiglio, dell'11 febbraio 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE),
- visto l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,
- visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.2,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0144/2019),
- vista la scelta operata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea in data 19 febbraio 2019, di nominare José Manuel Campa a presidente dell'Autorità bancaria europea,
- visto l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ⁽¹⁾,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0146/2019),
- vista la proposta della Commissione del 30 gennaio 2019 relativa alla nomina di Sebastiano Laviola a membro del Comitato di risoluzione unico,
- visto l'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽²⁾,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0148/2019),
- viste le lettere inviate in data 5 marzo 2019 dal Presidente del Parlamento europeo al Presidente della Commissione e al Presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea,

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

Giovedì 14 marzo 2019

- vista la lettera inviata in data 5 marzo 2019 dal Presidente del Parlamento europeo al Presidente della Commissione e la risposta di quest'ultimo in data 11 marzo 2019,
 - vista la lettera inviata in data 23 marzo 2018 dal Presidente del Parlamento europeo al Presidente del Consiglio,
 - vista la lettera inviata in data 8 marzo 2018 dal presidente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo al presidente dell'Eurogruppo,
 - visto l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2017 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE),
 - visti l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 228 bis del suo regolamento,
- A. considerando che l'articolo 8 TFUE fissa l'integrazione della dimensione di genere come un principio orizzontale e l'articolo 2 TUE stabilisce che il principio dell'uguaglianza di genere è un valore dell'Unione;
- B. considerando che le pari opportunità e la lotta alla discriminazione sono valori fondamentali dell'Unione europea;
- C. considerando che il 7 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il Patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020;
- D. considerando che il Parlamento deplora che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari; che tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;
- E. considerando che i presidenti della sua commissione per i problemi economici e monetari, a nome dei gruppi politici, nel corso degli anni hanno informato in diverse occasioni i Presidenti del Consiglio, dell'Eurogruppo e della Commissione, nonché i Presidenti in carica del Consiglio dell'Unione europea, circa la mancanza di diversità di genere in seno alla Banca centrale europea e ad altre istituzioni economiche, monetarie e finanziarie dell'Unione;
- F. considerando che l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2017 elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) ha sottolineato che il processo decisionale in campo economico continua ad essere l'ambito in cui l'Unione ottiene i punteggi più bassi in termini di uguaglianza di genere e rappresentanza delle donne;
- G. considerando che solo uno dei sei membri del comitato esecutivo della BCE è una donna; che solo due dei 25 membri del Consiglio direttivo della BCE sono donne;
- H. considerando che i presidenti dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono uomini;
- I. considerando che il presidente del meccanismo di vigilanza unico è stato da poco sostituito da un uomo, rendendo così il Comitato di risoluzione unico il solo organismo dell'Unione, nell'ampio settore delle istituzioni economiche e finanziarie, a essere guidato da una donna;
- J. considerando che, nonostante le numerose richieste formulate dal Parlamento al Consiglio di risolvere la questione della mancanza di equilibrio di genere in seno al Comitato esecutivo della BCE, il Consiglio non ha trattato seriamente tale richiesta;
- K. considerando che, nonostante i numerosi appelli del Parlamento in occasione di precedenti nomine a rispettare l'equilibrio di genere all'atto della presentazione di un elenco di candidati, tutti i candidati alla carica di presidente dell'Autorità bancaria europea erano uomini;
- L. considerando che, anche se le procedure di selezione per le posizioni di presidente e di vicepresidente e per i membri del Comitato di risoluzione unico hanno finora tenuto conto del principio dell'equilibrio di genere in generale, in questo caso l'elenco ristretto presentato al Parlamento era composto unicamente da uomini, nonostante gli obblighi di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;

Giovedì 14 marzo 2019

- M. considerando che, sebbene non si possa escludere che in una singola procedura di selezione basata su candidature individuali non vi siano candidati qualificati di entrambi i generi, il principio generale dell'equilibrio di genere dovrebbe essere rispettato nella composizione degli organi esecutivi della BCE e delle autorità di vigilanza;
- N. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento ha ritenuto che i candidati attuali alle cariche di capo economista della BCE, presidente dell'ABE e membro del Comitato unico di risoluzione sono tutti esperti e qualificati e che la loro candidatura è stata approvata con una maggioranza significativa in votazioni a scrutinio segreto;
- O. considerando che il conseguimento dell'uguaglianza di genere non riguarda esclusivamente le donne, ma dovrebbe interessare la società nel suo complesso;
1. sottolinea che l'equilibrio di genere nell'ambito dei consigli esecutivi e dei governi assicura una più ampia competenza e prospettive a più largo raggio, e che l'assenza di tale equilibrio implica che le istituzioni corrono il rischio di trascurare candidati potenzialmente eccellenti;
 2. si rammarica del fatto che la Commissione e l'ampia maggioranza dei governi dell'Unione non siano stati finora in grado di promuovere un maggiore equilibrio di genere in seno agli organismi e alle istituzioni dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda le nomine di alto livello nei settori attinenti alle questioni economiche, finanziarie e monetarie; si attende che gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione si adoperino senza indugio per migliorare l'equilibrio di genere nelle posizioni di maggior rilievo;
 3. invita i governi degli Stati membri, il Consiglio europeo, il Consiglio, l'Eurogruppo e la Commissione ad adoperarsi attivamente a favore dell'equilibrio di genere nelle loro prossime proposte di elenchi ristretti e di nomina, cercando di includere almeno una candidata donna e un candidato di sesso maschile per ciascuna procedura di nomina;
 4. sottolinea che il Parlamento si impegna a non tenere conto in futuro di elenchi di candidati nei quali non sia rispettato il principio dell'equilibrio di genere oltre ai requisiti relativi alle qualifiche e all'esperienza nel processo di selezione;
 5. suggerisce che nel futuro piano d'azione per la parità di genere del Parlamento, previsto dall'articolo 228 bis del suo regolamento, sia inserito il requisito di non approvare le nomine nei consigli di amministrazione e in altri organismi delle agenzie dell'UE nel caso in cui l'elenco ristretto di candidati proposto dall'istituzione o dall'organismo in questione non rispetti l'equilibrio di genere;
 6. riconosce che il Parlamento stesso non è stato in grado di rispettare tali standard e si impegna a migliorare i propri risultati nella promozione dell'equilibrio di genere nel settore degli affari economici e monetari;
 7. riconosce che per assicurare l'equilibrio di genere a livello esecutivo nelle istituzioni e negli organismi dell'Unione è necessario che gli Stati membri dispongano di candidati qualificati; chiede pertanto a questi ultimi di agire concretamente per migliorare l'equilibrio di genere nelle istituzioni nazionali e di conseguenza gettare le basi per far sì che vi siano candidati di elevato profilo di entrambi i sessi per ricoprire posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari a livello dell'Unione;
 8. invita la Commissione e il Consiglio a incrementare la trasparenza delle procedure di reclutamento e nomina dei direttori esecutivi delle agenzie dell'UE pubblicando l'elenco dei candidati e l'elenco di quelli preselezionati, nonché i motivi alla base di detta preselezione, al fine di consentire il controllo pubblico dell'apertura e della competitività di tali processi e dell'attenzione attribuita al genere in seno a essi;
 9. chiede una più stretta cooperazione tra le istituzioni dell'Unione al fine di garantire l'efficacia di tali misure;
 10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, alla Banca centrale europea, al meccanismo di vigilanza unico, al Comitato di risoluzione unico, all'Autorità bancaria europea, all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e alle autorità nazionali competenti degli Stati membri.
-